STUDIO LUONGO
DOTTORI COMMERCIALISTI

N. 24
18 giugno
2026

DICHIARAZIONI FISCALI 2026: MODELLO REDDITI PF

ADEMPIMENTO

Mod. Redditi PF 2026: tutte le novità dei vari quadri

È stato predisposto il modello di dichiarazione "Redditi PF 2026", con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nel 2026, ai fini delle imposte sui redditi. Il nuovo modello recepisce, tra le altre, le modifiche normative relative a redditi di lavoro dipendente, detrazioni, redditi d'impresa, redditi di lavoro autonomo e altri adempimenti. Si analizzano le novità dei diversi quadri.

DA SAPERE

Modelli 730 e Redditi PF 2026: cambia la compilazione del Prospetto familiari a carico

Nel 2025 sono cambiate le regole per la spettanza delle detrazioni relative ai familiari a carico e, in particolare, per i figli e altri familiari. Il Prospetto dei familiari a carico della dichiarazione dei redditi di quest'anno (modelli Redditi PF 2026 e 730/2026) è stato aggiornato, per tenere conto delle nuove disposizioni. Sono sorti, però, alcuni problemi in merito alla compilazione, nel caso in cui si tratti di altri familiari a carico, in quanto i nuovi codici previsti non tengono conto di tutte le casistiche. Le istruzioni di compilazione sono state, dunque, aggiornate.

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco – Trasformazione dell'associazione tra professionisti in STP

Impresa - Iper-ammortamento: invio domande

Lavoro - Lavoratori all'estero: retribuzioni 2026

Scadenze dal 18 giugno al 2 luglio 2026

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

ADEMPIMENTI

Mod. Redditi PF 2026: tutte le novità dei vari quadri

di Paolo Parisi e Paola Mazza

È stato predisposto il modello di dichiarazione "Redditi PF 2026", con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nel 2026, ai fini delle imposte sui redditi. Il nuovo modello recepisce, tra le altre, le modifiche normative relative a redditi di lavoro dipendente, detrazioni, redditi d'impresa, redditi di lavoro autonomo e altri adempimenti. Si analizzano le novità dei diversi quadri.

ADEMPIMENTO

E' stato predisposto il modello di dichiarazione "**Redditi PF 2026**", da presentare nel 2026, ai fini delle imposte sui redditi, che le persone fisiche esercenti attività d'impresa o arti e professioni devono utilizzare per comunicare i redditi conseguiti e determinare le relative imposte: il modello presenta numerose novità normative, derivanti dalle modifiche recate dalle leggi di Bilancio 2025 e 2026 e dai decreti attuativi della riforma fiscale (in particolare, il D.Lgs. n. 192/2024 e il D.Lgs. n. 13/2024).

In cosa consiste

Il modello "Redditi PF 2026", tra le altre, tiene conto delle seguenti modifiche normative, relative a redditi di lavoro dipendente, detrazioni, redditi d'impresa, lavoro autonomo e altri adempimenti:

- rimodulazione delle **aliquote IRPEF** e degli **scaglioni** di reddito (D.Lgs. n. 216/2023, confermato dalla legge di Bilancio 2025);
- nuove **detrazioni** e benefici per i **lavoratori dipendenti**;
- revisione delle **detrazioni** per figli e **familiari a carico**;
- aggiornamento delle **detrazioni** per **interventi edilizi** (ecobonus, sismabonus, superbonus);
- **crediti d'imposta** per il personale di zone montane;
- revisione della disciplina sulla tracciabilità delle **spese di vitto, alloggio, viaggio** e trasporto per **lavoratori autonomi** (quadro RE);
- riforma della **liquidazione ordinaria** ai sensi dell'art. 182 del TUIR (quadri RF, RG, RD, RS);
- reintroduzione dell'**imposta sostitutiva** per l'estromissione agevolata di immobili strumentali da parte di **imprenditori individuali** (quadro RQ, sezione XXII);

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

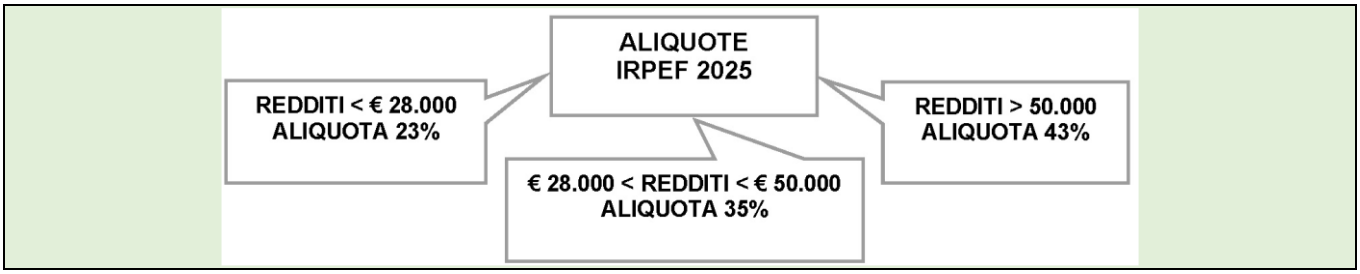
- **affrancamento straordinario** delle riserve e fondi in sospensione d'imposta (quadro RQ, sezione VII);
- nuova disciplina delle **plusvalenze da cripto-attività**, con eliminazione della soglia di esenzione (quadro RT);
- **rivalutazione di terreni e partecipazioni**, con aliquota aggiornata al 18% (quadro RT e RM);
- novità del **concordato preventivo biennale** 2025-2026 (quadro CP).

NOVITA'

Quadro RN - Aliquote IRPEF

Per il periodo d'imposta 2025 è confermata la **riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito** e delle corrispondenti aliquote IRPEF. Il primo scaglione è stato innalzato a **28.000 euro**, prevedendo un'aliquota del **23%** (assorbendo, quindi, il precedente secondo scaglione al 25%).
Ne deriva che le aliquote vigenti dal 2025 sono le seguenti:

- fino a 28.000 euro: aliquota del 23%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: aliquota del 35%;
- oltre 50.000 euro: aliquota del 43%.



Per memoria, fino al 2023 erano previsti quattro scaglioni (23% fino a 15.000 euro; 25% da 15.001 a 28.000 euro; 35% da 28.001 a 50.000 euro; 43% oltre 50.000 euro). Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono determinare, per i soli anni d'imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale regionale, sulla base dei vecchi scaglioni IRPEF previgenti.

Esempio n. 1
Contribuente con reddito imponibile pari a 40.000 euro.
L'IRPEF lorda nella dichiarazione Redditi 2026 (periodo 2025) è pari a **10.640 euro** (fino al 2023, era pari a 10.900 euro).

Quadro RC - Detrazione per reddito di lavoro dipendente

Dall'anno 2025 è confermato l'**innalzamento da 1.880 a 1.955 euro** della detrazione per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro. Le detrazioni sono modulate come segue:

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

- 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro (minimo 690 euro; a tempo determinato, non inferiore a 1.380 euro);
- 1.910 euro + 1.190 euro × [(28.000 - reddito)/13.000], se il reddito è tra 15.000 e 28.000 euro;
- 1.910 euro × [(50.000 - reddito)/22.000], se il reddito è tra 28.000 e 50.000 euro;
- nessuna detrazione per redditi superiori a 50.000 euro.

Per i redditi compresi tra 25.000 e 35.000 euro, è riconosciuto un **importo aggiuntivo di 65 euro**.

Attenzione
Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Quadro RC - Somma non concorrente alla formazione del reddito complessivo

Per l'anno 2025, è prevista, in favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo. Tale somma è determinata applicando al reddito di lavoro dipendente le seguenti percentuali:

- 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non supera 8.500 euro;
- 5,3%, se il reddito è superiore a 8.500 euro, ma non a 15.000 euro;
- 4,8%, se il reddito è superiore a 15.000 euro.

Attenzione
Per i contribuenti che hanno lavorato solo parte dell'anno, la percentuale deve essere determinata rapportando il reddito all'intero anno (reddito teorico annuale), e applicandola al reddito effettivamente percepito.

Esempio n. 2
Contribuente con reddito complessivo di 6.000 euro, lavoratore dipendente dal 1° gennaio al 3 marzo 2025 (62 giorni).
Reddito percepito: 2.000 euro.
Reddito teorico annuale: (2.000: 62) × 365 = 11.744,19 euro → percentuale 5,3%.
Somma spettante: 2.000 × 5,3% = **106 euro** (non concorre al reddito).

Quadro RC - Trattamento integrativo

Nel modello Redditi PF 2026 trovano spazio le novità sul trattamento integrativo per i lavoratori dipendenti, da indicare nella sezione V del quadro RC. Il trattamento integrativo è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro in busta paga, ma il contribuente deve ricalcolare l'ammontare spettante in dichiarazione, tenendo conto di tutti i redditi dichiarati. Se il trattamento risulta non spettante o spettante in misura inferiore, l'importo riconosciuto dal sostituto d'imposta va restituito in sede di liquidazione del modello Redditi 2026. Il rigo RC14 (sezione V, quadro RC) è articolato in 8 colonne, che accolgono i dati della Certificazione Unica 2026:

- Colonna 1 - Codice (punto 390 della CU 2026);

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

- Colonna 2 - Trattamento erogato (punto 391 della CU 2026);
- Colonna 3 - Esenzione ricercatori e docenti (punto 463 della CU con codice 2 o 15);
- Colonna 4 - Esenzione Impatriati (punto 463 della CU con codice 4, 6, 8, 9, 13 o 14);
- Colonne 5, 6, 7, 8 - Redditi di lavoro dipendente, *bonus* erogato, restituzione *bonus*, giorni *bonus*.

Quadro RC - Ulteriore detrazione (redditi tra 20.000 e 40.000 euro)

Per l'anno 2025, ai titolari di redditi di lavoro dipendente con reddito complessivo superiore a 20.000 euro, ma non superiore a 40.000 euro, è riconosciuta un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda:

- 1.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 20.000 euro, ma non a 32.000 euro;
- importo decrescente = 1.000 × [(40.000 - reddito complessivo)/8.000], se il reddito è tra 32.000 e 40.000 euro (si azzera a 40.000 euro).

Ai fini del calcolo del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente, rileva anche la quota esente dei redditi agevolati per ricercatori e lavoratori impatriati.

Attenzione
L'agevolazione è attribuita in automatico dai sostituti d'imposta.

Esempio n. 3
Lavoratore impatriato (esenzione 70%) con quota imponibile 4.500 euro e quota esente 10.500 euro.
Reddito complessivo: 15.000 euro.
Somma spettante: 4.500 × 5,3% = **238,50 euro**.

Quadro RC - Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati

Per i dipendenti assunti a tempo indeterminato nell'anno 2025, che si trovino in determinate condizioni, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai lavoratori non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali, entro il limite complessivo di **5.000 euro annui**.
Condizioni richieste:

- assunzione con contratto a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;
- reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell'anno 2024;
- trasferimento della residenza nel Comune della sede di lavoro entro il termine di conguaglio;
- il Comune di lavoro dista più di 100 km dal Comune di precedente residenza;
- il lavoratore è titolare di contratto di locazione riferito all'unità immobiliare nel Comune di lavoro.

Esempio n. 4

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Lavoratore assunto il 1° ottobre 2025 → diritto al beneficio fino al 30 settembre 2027.
Limite annuo: 5.000 euro per ciascuna delle due annualità.
Se nel primo anno sono stati rimborsati 3.000 euro, nel secondo anno il massimo è comunque **5.000 euro** (non 7.000 euro).

Quadro RP - Rimodulazione delle detrazioni per oneri (redditi sopra 75.000 euro)

Con decorrenza 1° gennaio 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese detraibili sono ammessi in detrazione fino a un ammontare massimo, calcolato moltiplicando un importo base per un coefficiente legato al numero di figli fiscalmente a carico.
Importo base:

- 14.000 euro, se il reddito è superiore a 75.000 euro, ma non superiore a 100.000 euro;
- 8.000 euro, se il reddito è superiore a 100.000 euro.

Coefficiente da applicare all'importo base:

- 0,50: nessun figlio fiscalmente a carico;
- 0,70: un figlio fiscalmente a carico;
- 0,85: due figli fiscalmente a carico;
- 1,00: più di due figli o almeno un figlio con disabilità accertata (legge n. 104/1992).

Non rientrano in questo meccanismo di calcolo:

- le spese sanitarie (art. 15, comma 1, lett. c, del TUIR);
- gli investimenti in *start-up* e PMI innovative;
- le spese con detrazioni forfetarie;
- gli oneri per prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024;
- i premi di assicurazione;
- le rate di spese detraibili ex art. 16-bis del TUIR, sostenute fino al 31 dicembre 2024.

Esempio n. 5
Contribuente con reddito 80.000 euro, coniuge e due figli a carico, oneri detraibili 15.000 euro.
Importo base 14.000 euro × coefficiente 0,85 = massimale 11.900 euro.
Detrazione massima fruibile: **5.254 euro** (priorità agli oneri con aliquota più elevata).

Quadro RP/RN - Modifica delle detrazioni per figli e familiari a carico

Altre modifiche sono state introdotte dalla legge di Bilancio 2025, che rilevano in riferimento alle detrazioni IRPEF per figli e familiari a carico; nello specifico:

- sono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni non disabili;
- la detrazione spetta per i figli di età pari o superiore a 21 anni e inferiore a 30 anni, nonché per i figli di qualsiasi età con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/1992;

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

- le detrazioni per altri familiari a carico (diversi dal coniuge non separato e dai figli) spettano ora solo in relazione agli ascendenti conviventi con il contribuente;
- non spettano ai contribuenti non cittadini italiani o UE/SEE per i familiari residenti all'estero.

La detrazione per ciascun figlio a carico (massimo 950 euro) decresce all'aumentare del reddito. Formula: Detrazione = 950 × (95.000 - reddito complessivo)/95.000.

Attenzione
Se le famiglie hanno più figli, il suddetto limite di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro per ciascun figlio successivo al primo.

Quadro RP - Spese scolastiche e detrazione cani guida

Dall'anno 2025 sono stati elevati i seguenti limiti di detrazione:

- detrazioni per frequenza scolastica (scuole dell'infanzia, primo ciclo e scuola secondaria):
  - portate al 19% su un massimo di 1.000 euro per alunno o studente (precedentemente, il limite era inferiore);
  - la detrazione non è cumulabile con quella per erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici per il medesimo alunno;
- detrazione forfetaria per le spese dei non vedenti per il mantenimento dei cani guida:
  - elevata da 1.000 a 1.100 euro;
  - è concessa ogni quattro anni, salvo perdita dell'animale;
  - non è soggetta al limite reddituale, ma richiede pagamenti tracciabili.

Quadro RP - Detrazioni per interventi edilizi (sismabonus, ecobonus e superbonus)

Le agevolazioni fiscali correlate agli interventi di risparmio energetico, riqualificazione edilizia e antisismici spettano per le spese documentate sostenute nell'anno 2025 nella misura del 36%; la percentuale è elevata al 50% solo in riferimento agli interventi realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Per il sismabonus, le aliquote applicabili sono:

- **36%** per il 2025 e **30%** per gli anni 2026 e 2027;
- **50%** per il 2025 e **36%** per gli anni 2026 e 2027, per gli interventi sull'abitazione principale.

Per il superbonus, la detrazione del **65%** delle spese sostenute nel 2025 spetta a favore di condomini, persone fisiche con edifici da 2 a 4 unità immobiliari (anche di un unico proprietario), ONLUS, organizzazioni di volontariato e APS, per i soli interventi per i quali, al 15 ottobre 2024, risultasse presentata la CILA o la relativa delibera assembleare.

Attenzione

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

A decorrere dalle spese sostenute dal 2024, la detrazione superbonus è sempre ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Esempio n. 6
Intervento di ristrutturazione bagno e rifacimento impianto elettrico nel 2025 sull'abitazione principale.
Spese complessive: 30.000 euro.
Detrazione spettante: 50% = **15.000 euro**, da ripartire in 10 quote annuali di **1.500 euro**.

Quadro RP - Bonus mobili

Per il 2025, il limite di spesa massimo per il *bonus* mobili (detrazione IRPEF al 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per arredo di immobili in ristrutturazione) è pari a **5.000 euro**. Il *bonus* spetta a condizione che siano in corso interventi di recupero del patrimonio edilizio, avviati dal 1° gennaio 2024 (per acquisti effettuati nel 2025). Il limite di 5.000 euro deve essere considerato al netto delle spese già utilizzate nell'anno precedente per i lavori iniziati nel 2024 e proseguiti nel 2025. Non sono consentiti lo sconto in fattura né la cessione del credito. La detrazione è fruibile in 10 quote annuali.

Esempio n. 7
Inizio lavori nel 2024, spese per mobili nel 2024 pari a 3.500 euro (già detratti).
Nel 2025, il *bonus* mobili spetta su un residuo massimo di **1.500 euro** (5.000 - 3.500).

Esempio n. 8
Inizio lavori nel 2024, spese per mobili nel 2024 pari a 5.500 euro (portati in detrazione nel limite di 5.000 euro). Nel 2025, **nessuna detrazione** per acquisto mobili, poiché il *plafond* 2024 è già stato superato.

Quadro CR - Crediti d'imposta per le zone montane

La legge 12 settembre 2025, n. 131, ha previsto un credito d'imposta a favore del personale sanitario e scolastico che, per ragioni di servizio, prende in locazione o acquista con mutuo ipotecario un immobile a uso abitativo nei Comuni di montagna o in un Comune limitrofo.
Caratteristiche del credito:

- per il **personale sanitario**:
  - importo pari al minore tra il 60% del canone annuo di locazione o del finanziamento e 2.500 euro;
  - elevato al 75% (massimo 3.500 euro) nei Comuni montani con meno di 5.000 abitanti e presenza di minoranze linguistiche storiche;
- stesse condizioni e limiti per il **personale scolastico di scuole di montagna** di ogni ordine e grado;
- per le **persone fisiche *under* 41** (al momento dell'accensione del mutuo), che acquistano o ristrutturano l'abitazione principale in un Comune montano dopo il 20 settembre 2025:

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

- credito d'imposta commisurato agli interessi passivi, riconosciuto per cinque periodi d'imposta;
- non cumulabile con le detrazioni ordinarie per interessi su mutui ex art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR.

I Comuni montani rientranti sono definiti dal D.P.C.M. 18 febbraio 2026 in base a criteri di altitudine e pendenza del territorio. Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi (rigo RN32, campo 21), nel limite delle risorse stanziate (20 milioni di euro annui per il personale; 16 milioni per i privati).

Esempio n. 9
Dipendente di struttura sanitaria in Comune di montagna, acquisto immobile con mutuo di 40.000 euro.
Tax credit: minore tra 60% di 40.000 (= 24.000) e 2.500 euro → 2.500 euro, da indicare nel rigo RN32 campo 21.

Quadro RE - Spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto (lavoro autonomo)

L'art. 1, comma 1, del D.L. 17 giugno 2025, n. 84, prevede che le somme percepite a titolo di rimborso delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC) concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo, se i relativi pagamenti **non** sono stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.
E' stata introdotta una deroga specifica alla regola di non concorrenza al reddito dei rimborsi analitici addebitati al committente. Nello specifico, se il professionista sostiene in Italia spese per vitto, alloggio, viaggio e taxi/NCC, pagandole in contanti, o con mezzi non tracciabili, il rimborso analitico addebitato al committente diventa imponibile.

Attenzione
La deroga si applica alle spese sostenute **dal 1° gennaio 2025**.

E' stata stabilita, inoltre, la **deducibilità** - a condizione che i pagamenti siano tracciabili – delle seguenti tipologie di spese:

- spese per vitto, alloggio, viaggio e taxi/NCC sostenute nell'esercizio dell'arte o professione;
- spese sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi;
- rimborsi analitici per trasferte dei dipendenti o corrisposti ad altri lavoratori autonomi;
- spese di rappresentanza nei limiti dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta: comprese anche quelle per acquisto di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione, nonché beni destinati alla cessione gratuita (le norme sulla tracciabilità delle spese di rappresentanza si applicano ovunque sostenute, dal 18 giugno 2025).

Esempio n. 10
Spese per vitto, alloggio, viaggio e taxi/NCC pari a **7.500 euro**, pagate in contanti.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

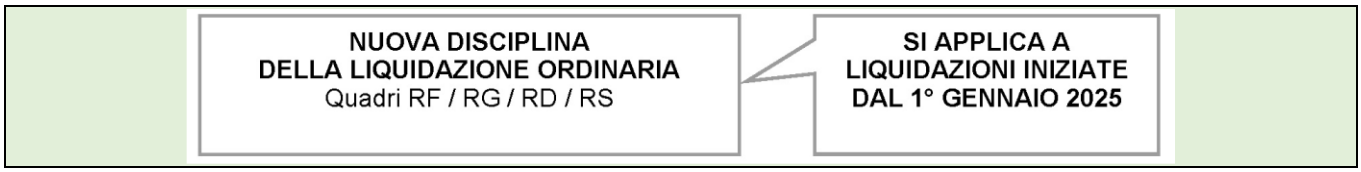
Tali somme concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo, nonostante il rimborso analitico al committente, poiché i pagamenti **non** sono stati effettuati con strumenti tracciabili.

Quadri RF/RG/RD/RS - Nuova disciplina della liquidazione ordinaria

Nei quadri RF, RG, RD e RS è stata prevista la riforma dell'art. 182 del TUIR sulla **liquidazione ordinaria** (art. 18 del D.Lgs. n. 192/2024), che ribalta il previgente criterio di tassazione provvisoria dei risultati intermedi.
In base alla nuova regola, si ha che:

- il risultato di ciascun esercizio di liquidazione è determinato in via definitiva (anziché provvisoria), con applicazione delle regole ordinarie di tassazione;
- per le imprese individuali e le società di persone, i risultati di ciascun esercizio in liquidazione sono definitivi, con possibilità di scomputare le perdite nei periodi successivi di liquidazione;
- se la liquidazione si chiude in perdita, si applicano le disposizioni dell'art. 8 del TUIR, con attribuzione ai soci nel limite dell'80%;
- se la liquidazione non si protrae per più di tre esercizi (compreso quello di inizio), l'imprenditore o la società possono rideterminare i redditi degli esercizi di liquidazione, applicando il criterio *carry back*, scomputando la perdita finale a ritroso dal reddito di ciascun esercizio precedente; in questi casi va presentata apposita dichiarazione integrativa.

Attenzione
Le nuove disposizioni si applicano alle liquidazioni iniziate **dal 1° gennaio 2025**.



Esempio n. 11
Liquidazione di un'impresa individuale avviata il 1° marzo 2025, chiusa con perdita entro tre esercizi.
L'imprenditore può rideterminare i redditi degli esercizi in liquidazione con il criterio *carry back*, scomputando la perdita finale dal reddito dell'ultimo esercizio e, progressivamente, da quelli precedenti, presentando apposita dichiarazione integrativa.

Quadro RQ (Sezione XXII) - Imposta sostitutiva per estromissione beni immobili dell'imprenditore individuale

L'art. 1, comma 37, della legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024), ha reintrodotto la facoltà per gli imprenditori individuali di estromettere dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali (per natura o per destinazione) di cui all'art. 43, comma 2, del TUIR, con applicazione di un'**imposta sostitutiva dell'8%**.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Sono ammessi alla disciplina agevolativa gli immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2025, mentre l'estromissione deve essere effettuata mediante annotazione nelle scritture contabili nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 maggio 2026; gli effetti retroagiscono al 1° gennaio 2026.
La base imponibile dell'imposta sostitutiva è la differenza tra il valore normale del bene (o il valore catastale, in alternativa) e il costo fiscalmente riconosciuto (costo storico al netto degli ammortamenti dedotti).
L'imposta sostitutiva dell'8% deve essere versata:

- prima rata (60%): entro il **30 novembre 2026**;
- seconda rata (40%): entro il **30 giugno 2027**.

Il versamento avviene tramite modello F24, con **codice tributo "1127"**, indicando l'anno d'imposta 2026. Non vi sono trasferimenti di proprietà e, quindi, non si applicano imposte di registro, ipotecarie e catastali; ai fini IVA, si applicano le regole sull'autoconsumo ex art. 2, secondo comma, n. 5), del D.P.R. n. 633/1972.

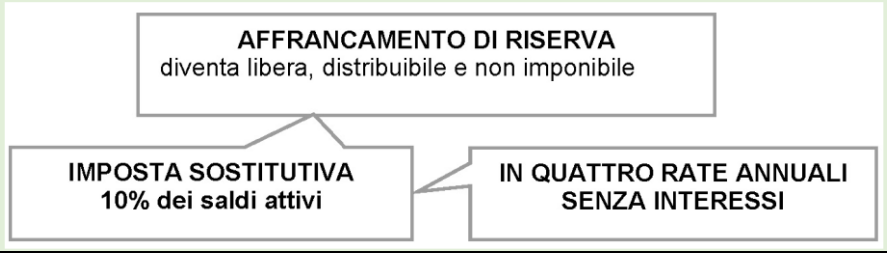
Esempio n. 12
Imprenditore individuale con immobile strumentale:

- valore normale (o catastale) = **500.000 euro**;
- costo fiscalmente riconosciuto (costo storico al netto degli ammortamenti) = **200.000 euro**.

Base imponibile: **300.000 euro**.
Imposta sostitutiva: 300.000 × 8% = **24.000 euro**.
Prima rata (60%):
14.400 euro entro il 30 novembre 2026.
Seconda rata (40%):
9.600 euro entro il 30 giugno 2027.

Quadro RQ (Sezione VII) - Affrancamento straordinario delle riserve

La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) ha riaperto la possibilità di **affrancare in via straordinaria i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi in sospensione d'imposta** esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, purché residuino al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025.
L'affrancamento consente all'impresa di rendere la riserva "libera", distribuibile e non imponibile, mediante il versamento di un'**imposta sostitutiva del 10%**, da corrispondere in 4 rate annuali di pari importo, senza interessi sulle rate successive alla prima.



Le scadenze per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare sono:

- prima rata: entro il **30 giugno 2026**;

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

- seconda rata: entro il **30 giugno 2027**;
- terza rata: entro il **30 giugno 2028**;
- quarta rata: entro il **2 luglio 2029**.

Per le imprese individuali in contabilità ordinaria e le società di persone, l'importo oggetto di affrancamento si considera imputato per trasparenza ai soci, producendo un effetto liberatorio in capo agli stessi; l'onere è a carico di chi esercita l'opzione.

Attenzione
Per fare valere l'opzione, è necessario indicare in dichiarazione l'ammontare affrancato e l'imposta sostitutiva dovuta.

Esempio n. 13
Affrancamento di una riserva in sospensione d'imposta pari a **2.000.000 di euro**.
Imposta sostitutiva: 2.000.000 × 10% = **200.000 euro**, da versare in 4 rate annuali di 50.000 euro ciascuna.
Per le società di persone: l'importo si considera imputato per trasparenza ai soci, senza ulteriore imposizione.

Quadro RT - Plusvalenze da cripto-attività

La legge di Bilancio 2025 ha apportato modifiche anche alla disciplina delle **cripto-attività**, che si riflettono anche nel modello Redditi PF 2026, che prevede:

- **eliminazione della soglia di esenzione di 2.000 euro**: dal 2025 ogni plusvalenza da cripto-attività è imponibile, indipendentemente dall'importo;
- aliquota dell'imposta sostitutiva: confermata al **26%** per le plusvalenze e proventi realizzati nel 2025; aumentata al **33%** dal 1° gennaio 2026;
- **rideterminazione** del costo fiscale al 1° gennaio 2025:
  - per ciascuna cripto-attività posseduta a tale data, è possibile assumere, in luogo del costo di acquisto, il valore al 1° gennaio 2025 ex art. 9 del TUIR, previo versamento di un'imposta sostitutiva del 18% entro il 30 novembre 2025, rateizzabile in 3 rate annuali (interessi 3% annuo su rate successive alla prima);
  - l'utilizzo del valore al 1° gennaio 2025 come costo di acquisto preclude il realizzo di minusvalenze ai fini dell'art. 68, comma 9-bis, del TUIR;
- **non** sono soggette a imposta le transazioni tra cripto-attività che non generano plusvalenze realizzabili in valuta fiat; le donazioni e i trasferimenti non a titolo oneroso non generano eventi tassabili.

Obblighi dichiarativi:

- le cripto-attività detenute devono essere indicate nel **Quadro RW**;
- le plusvalenze vanno indicate nel **Quadro RT**.

Il modello 730/2026 introduce il **nuovo Quadro T** per i non titolari di partita IVA.

Esempio n. 14
Plusvalenze da cessione di criptovalute nel 2025 pari a 20.000 euro (eliminata la franchigia 2.000 euro).
Imposta sostitutiva: 20.000 × 26% = **5.200 euro**.
Nota: dal 1° gennaio 2026, l'aliquota sale al 33%.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Quadro RM/RT - Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni

La legge di Bilancio 2025 ha previsto a regime la possibilità di **rideterminare il costo di acquisto di terreni edificabili, agricoli e partecipazioni** (anche quotate) posseduti al 1° gennaio di ciascun anno, **fuori dall'esercizio di attività d'impresa**.
Possono beneficiare dell'agevolazione:

- persone fisiche;
- società semplici;
- enti non commerciali (per le attività non d'impresa);
- soggetti non residenti privi di stabile organizzazione.

Le condizioni e le modalità operative sono:

- il terreno o la partecipazione devono essere posseduti al 1° gennaio 2025;
- entro il 1° dicembre 2025 (il 30 novembre cadeva di domenica), era necessario fare redigere e asseverare una perizia di stima da professionista abilitato (per le partecipazioni non quotate) e versare l'imposta sostitutiva o la prima rata;
- aliquota dell'imposta sostitutiva: 18% per la rivalutazione al 1° gennaio 2025 (16% per quella al 1° gennaio 2024); dal 1° gennaio 2026, l'aliquota sale al 21% per le sole partecipazioni;
- facoltà di rateizzare in 3 rate annuali di pari importo, con interessi al 3% annuo sulle rate successive alla prima;
- in caso di nuova rivalutazione, è possibile scomputare l'imposta sostitutiva già versata in precedenza, senza diritto a rimborso, se il nuovo valore è inferiore.

Attenzione
La *ratio* dell'istituto è la riduzione della plusvalenza imponibile in caso di cessione: il valore rivalutato si sostituisce al costo storico come valore iniziale del bene.

Esempio n. 15
Persona fisica con partecipazione non quotata:

- costo storico 25.000 euro;
- valore di perizia 160.000 euro.

Senza rivalutazione:

- plusvalenza 135.000 euro → imposta ordinaria 26% = 35.100 euro.

Con rivalutazione al 18%:

- imposta sostitutiva 160.000 × 18% = 28.800 euro.

Risparmio fiscale:

- 6.300 euro.

Quadro CP - Concordato preventivo biennale 2025-2026

Nel quadro CP sono state introdotte diverse novità per la gestione del concordato preventivo biennale (**CPB**) 2025-2026, disciplinato dal D.Lgs. n. 13/2024, come modificato dal D.Lgs. n. 108/2024 e dal D.Lgs. n. 81/2025.

→ SOGGETTI AMMISSIBILI AL CPB 2025-2026

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Possono fruire del beneficio di accesso al CPB i contribuenti che nel periodo d'imposta 2024 hanno esercitato, in via prevalente, attività per le quali risultino approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale **(ISA), che non abbiano un'adesione in corso per il biennio 2024-2025**. I **forfetari**, invece, **non** possono più aderire al CPB.
In virtù delle novità normative (rispetto alla disciplina previgente), si ha:

- nuovo termine per aderire al concordato: fissato al 30 settembre 2025;
- stralcio delle aliquote agevolate (10%, 12% e 15%) per eccedenze superiori a 85.000 euro:
  - sull'eccedenza oltre tale soglia si torna ad applicare l'aliquota IRPEF ordinaria del 43% (o IRES 24%);
  - la disposizione si applica dal biennio 2025-2026;
- tetti agli incrementi di reddito proposti in base al punteggio ISA:
  - max 10% di incremento per punteggio 10;
  - 15% per punteggio tra 9 e 10;
  - 25% per punteggio tra 8 e 9;
- inclusa tra i componenti esclusi dal reddito concordato la maxi-deduzione del costo del lavoro per nuove assunzioni (120-130%);
- la semplice notifica di un avviso bonario non determina decadenza dal concordato; è necessario regolarizzare entro i 60 giorni ordinari;
- operazioni di conferimento: rilevanti solo quelle aventi ad oggetto un'azienda o ramo d'azienda (non il conferimento in denaro).

→ NOVITÀ AL QUADRO CP

Righi CP1 e CP2 (reddito d'impresa e lavoro autonomo):

- inserite nuove caselle "comma 1-bis" per il regime di imposta sostitutiva sui maggiori redditi concordati ex art. 20-bis, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 13/2024;

Righi CP3, CP4, CP5:

- nuovo campo per la quota di imponibile concordata, ricevuta per trasparenza, da assoggettare all'imposta sostitutiva;

Righi CP6 e CP8:

- inclusione tra i componenti esclusi dal reddito oggetto di concordato della maggiorazione del costo del lavoro per nuove assunzioni (art. 13 del D.Lgs. n. 81/2025);

Righi CP11 e CP12:

- previste nuove cause di esclusione e di cessazione dal CPB.

→ CAUSE OSTATIVE ALL'ACCESSO AL CPB

- **Mancata** presentazione della dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti;
- **condanna** per reati tributari (D.Lgs. n. 74/2000), art. 2621 c.c., reati di riciclaggio (artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p.) negli ultimi tre periodi d'imposta;
- **debiti** definitivamente accertati verso l'Agenzia delle Entrate o debiti contributivi superiori a 5.000 euro (al netto di quelli rateizzati e non decaduti).

→ EFFETTI DELL'ADESIONE

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

- **Esclusione dagli accertamenti** analitico-induttivi ex art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, salvo cause di decadenza;
- **accesso ai benefici premiali ISA**, anche ai fini IVA (D.Lgs. n. 18/2024);
- possibilità di avvalersi del **ravvedimento speciale** per le annualità pregresse.

Esempio n. 16
Imprenditore con reddito 2024 pari a 200.000 euro (punteggio ISA 8).
Reddito concordato 2025: 250.000 euro.
Eccedenza: 50.000 euro (entro il limite di 85.000 euro).
Aliquota imposta sostitutiva: 10%.
Imposta sostitutiva dovuta: 50.000 × 10% = **5.000 euro**.

SOGGETTI INTERESSATI

Devono presentare il Mod. Redditi PF 2026, per le novità trattate *infra*, in linea generale:

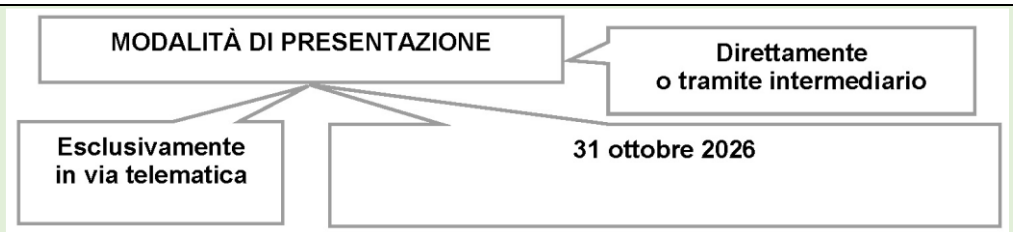
- le **persone fisiche** residenti in Italia che nel 2025 hanno conseguito redditi di qualsiasi categoria (lavoro dipendente, lavoro autonomo, impresa, redditi fondiari, redditi di capitale, redditi diversi);
- i contribuenti titolari di redditi di **lavoro dipendente** non soggetti a ritenuta alla fonte;
- i contribuenti per i quali il sostituto d'imposta non ha effettuato il **conguaglio** ovvero lo ha effettuato con risultanze a debito;
- i soggetti che devono dichiarare redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta a titolo di imposta, per i quali si intende chiedere il **rimborso**;
- i soggetti che devono dichiarare **cripto-attività** e nel quadro RW;
- gli **imprenditori individuali** (in contabilità ordinaria o semplificata) per le novità riguardanti la liquidazione ordinaria e l'estromissione agevolata di beni immobili strumentali;
- i **lavoratori autonomi** (esercenti arti e professioni) per le novità sulle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto e sulla tracciabilità dei pagamenti;
- le **persone fisiche che detengono cripto-attività, terreni e partecipazioni non in regime d'impresa**;
- i **soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale 2025-2026** (imprese e professionisti con ISA);
- le **imprese individuali in contabilità ordinaria**, che optano per l'affrancamento straordinario delle riserve.

PROCEDURE

La dichiarazione Redditi PF 2026 deve essere presentata:

- esclusivamente **in via telematica**, direttamente o tramite intermediario abilitato;
- entro il **31 ottobre 2026**, per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl



Il modello 730/2026, alternativo per alcuni contribuenti, include il **nuovo quadro T** per la dichiarazione dei proventi da cripto-attività da parte dei contribuenti non titolari di partita IVA.
L'adesione al CPB per il biennio 2025-2026 avviene mediante invio telematico del modello "CPB 2025/2026", con due modalità operative:

- **congiuntamente al modello ISA** relativo al periodo d'imposta 2024 in fase di presentazione del modello Redditi 2025;
  oppure:
- **in via autonoma** compilando la casella "Comunicazione CPB", con codice 1 (Adesione) nel frontespizio Redditi 2025.

SCADENZE

Il termine ordinario di presentazione del modello Redditi PF 2026 è il **31 ottobre 2026**. Restano applicabili le regole generali in materia di dichiarazione tardiva (entro 90 giorni), dichiarazione omessa (oltre 90 giorni) e correzione di errori tramite ravvedimento operoso.



Si evidenziano le seguenti **scadenze, correlate** alle novità trattate:

- estromissione beni immobili imprenditore individuale:
  - annotazione nelle scritture entro il 31 maggio 2026 (retroattività al 1° gennaio 2026);
  - prima rata imposta sostitutiva 8% entro il **30 novembre 2026**;
- affrancamento straordinario riserve:
  - prima rata imposta sostitutiva 10% entro il **30 giugno 2026**;
- rideterminazione costo cripto-attività al 1° gennaio 2025:
  - imposta sostitutiva 18% (eventualmente rateizzata) con prima rata scaduta entro il 30 novembre 2025;
- rivalutazione terreni e partecipazioni al 1° gennaio 2025:
  - perizia e prima rata imposta sostitutiva 18% scadute entro il 1° dicembre 2025;
- adesione al CPB 2025-2026:
  - termine fissato al 30 settembre 2025.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

DA SAPERE

Modelli 730 e Redditi PF 2026: cambia la compilazione del Prospetto familiari a carico

di Saverio Cinieri

Nel 2025 sono cambiate le regole per la spettanza delle detrazioni relative ai familiari a carico e, in particolare, per i figli e altri familiari. Il Prospetto dei familiari a carico della dichiarazione dei redditi di quest'anno (modelli Redditi PF 2026 e 730/2026) è stato aggiornato, per tenere conto delle nuove disposizioni. Sono sorti, però, alcuni problemi in merito alla compilazione, nel caso in cui si tratti di altri familiari a carico, in quanto i nuovi codici previsti non tengono conto di tutte le casistiche. Le istruzioni di compilazione sono state, dunque, aggiornate.

I modelli Redditi PF 2026 e 730/2026 hanno recepito le importanti novità introdotte, con effetto dal 2025, per la spettanza delle detrazioni per **figli** e **altri familiari a carico**.
Sono state **abolite le detrazioni IRPEF** per i figli **a carico con più di 30 anni**, **non disabili**, mentre per gli **altri familiari** fiscalmente a carico, diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, le detrazioni spettano in relazione ai **soli ascendenti che convivano** con il contribuente.
Però, proprio, relativamente agli altri familiari a carico, sono sorti alcuni **dubbi di compilazione** dei modelli.
In particolare, la questione è stata sollevata sul corretto utilizzo di due nuovi codici da indicare nel **Prospetto familiari a carico**.
Pertanto, il 28 maggio 2026, è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con alcune **modifiche alle istruzioni di compilazione** dei modelli, ponendo fine a ogni incertezza.
Proviamo, dunque, a capire il problema di cui si discute e come è stato **risolto** dall'Agenzia delle Entrate.

Le nuove regole per i figli a carico

Per comprendere meglio la questione, è doveroso partire dalle nuove regole.
La legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) ha introdotto, con effetto **dal 1° gennaio 2025**, una stretta per la spettanza delle detrazioni i figli e gli altri familiari a carico.
In particolare, è prevista la detrazione pari a **950 euro**:

- per ciascun **figlio**, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età **pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni**;
- per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi della legge n. 104/1992.

Valgono le seguenti regole:

- la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro;

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

- in presenza di più figli che danno diritto alla detrazione, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Sono state confermate le regole relative alla ripartizione della detrazione e al limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico, pari a 2.840,51 euro (4.000 euro per i figli di età inferiore a 24 anni).
Pertanto, la formula da applicare per determinare la detrazione è la seguente:

950 x (95.000 - reddito complessivo)/95.000,

dove, per ogni figlio in più rispetto al primo, l'importo di 95.000 al numeratore e al denominatore viene incrementato di 15.000.

Le nuove regole per gli altri familiari a carico

Per gli altri familiari a carico, dal 2025, è prevista la detrazione pari a **750 euro**, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, solamente per ciascun **ascendente** (genitore, nonno, bisnonno) **convivente con il contribuente**.
La detrazione effettiva va calcolata applicando la seguente formula:

750 x (80.000 - reddito complessivo)/80.000.

Se è pari a zero, minore di zero o uguale a uno, la detrazione non compete.
Negli altri casi, il risultato del rapporto si assume nelle prime quattro cifre decimali.

Le istruzioni di compilazione del Prospetto familiari a carico

Per tenere conto delle nuove regole, specie in riferimento agli altri familiari a carico, sono cambiate le **istruzioni di compilazione** dei modelli Redditi PF 2026 e 730/2026.
In particolare, sono state previste:

- la **casella G**, da barrare se si tratta dei soli ascendenti conviventi, che godono ancora della detrazione;
- la **casella P**, da barrare se si tratta di altri familiari, che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dai figli (compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti, quelli adottivi, affiliati o affidati, e quelli conviventi del coniuge deceduto) e dagli ascendenti. Questi soggetti non hanno più diritto alla detrazione.

Il problema nella compilazione dei modelli e la soluzione dell'Agenzia delle Entrate

Alla luce delle istruzioni di compilazione, è stato fatto notare che sono rimasti **fuori** gli **ascendenti non conviventi**.
Infatti, la casella G interessa solo gli ascendenti conviventi, mentre la P va barrata in tutti gli altri casi di familiari, ad esclusione degli ascendenti (anche quelli non conviventi).
Per **risolvere l'incongruenza**, l'Agenzia delle Entrate ha **corretto le istruzioni di compilazione** relative alla casella G, eliminando la parola "*conviventi*".

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Pertanto, tale casella va barrata per tutti gli ascendenti, sia conviventi, che non conviventi.
Però, siccome le **detrazioni** spettano **solo per gli ascendenti conviventi**, è stato necessario aggiornare ulteriormente le istruzioni, specificando che "*per gli ascendenti non conviventi con il contribuente che percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, per cui non spettano le detrazioni per carichi di famiglia, non compilare* ***la colonna 7***".
La colonna 7 è quella relativa alla percentuale di spettanza della detrazione.
Quindi, se si tratta di ascendenti non conviventi, non compilando tale casella, in automatico, **non viene calcolata** alcuna detrazione, in aderenza alle nuove norme.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

Valute estere: il cambio di maggio 2026

È stato accertato il **cambio delle valute estere** per il mese di **maggio 2026**. I valori indicati sono necessari quando, in applicazione di disposizioni del TUIR, nella **determinazione del reddito ai fini IRPEF e IRES**, si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera (corrispettivi, proventi, spese e oneri). Sono applicabili anche i **tassi di cambio alternativi** forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia disponibile da fonti di informazione pubbliche e verificabili.
Agenzia delle Entrate, provvedimento 15 giugno 2026, n. 178673

Trasformazione dell'associazione tra professionisti in STP

La normativa **esclude** una **rilevanza reddituale** delle **trasformazioni** che possano comportare un passaggio dalla determinazione del reddito da lavoro autonomo a quella del reddito d'impresa, purché ciò avvenga nel rispetto del principio della **continuità dei valori fiscalmente riconosciuti delle attività e passività** che transitano da un regime all'altro.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 15 giugno 2026, n. 123

IRES: componenti negativi da valutazione su derivati non di copertura

I **componenti negativi** derivanti dalla **valutazione al *fair value*** dei **derivati non di copertura** aventi a oggetto ***commodities* energetiche** (energia elettrica, gas naturale, EUA), iscritti a conto economico, in base ai corretti principi contabili, nell'esercizio 202N, essendo riferibili ad attività volte a contenere il rischio e a trarre profitti in un mercato caratterizzato dall'elevata volatilità dei prezzi, sono **inerenti all'attività ordinaria** che si dichiara di svolgere e, quindi, **deducibili ai fini IRES**, ai sensi dell'art. 112, commi 2 e 3-bis, del TUIR.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 15 giugno 2026, n. 122

Pagamento dilazionato: tasso al 2,40% dal 1° luglio al 31 dicembre 2026

L'Agenzia delle Dogane ha reso noto che, a **partire dal 1° luglio 2026 e fino al 31 dicembre 2026**, il **tasso di interesse** applicabile al **pagamento dilazionato** è pari al **2,40%**, in quanto valore di riferimento BCE in vigore alla data del 1° luglio 2026.
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, avviso 15 giugno 2026

UE-Mercosur: scambi commerciali

L'Agenzia delle Dogane ha chiarito, relativamente all'**Accordo** interinale sugli **scambi commerciali** tra l'**Unione e i Paesi del Mercato comune del Sud** (Brasile,

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Argentina, Paraguay, Uruguay), in vigore dal 1° maggio 2026, la compilazione del *data element* 16 09 001 000, per utilizzare la **preferenza di origine**.
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, avviso 15 giugno 2026

Magazzino della Riscossione: relazione della Commissione ministeriale

La relazione della Commissione ministeriale per l'analisi del **magazzino in carico all'Agenzia delle Entrate-Riscossione**, pubblicata sul portale del MEF, mostra la necessità che le Amministrazioni coinvolte implementino le procedure al fine di **diminuire il tasso di sgravio e annullamento dei carichi affidati** e ricondurlo entro limiti fisiologici. In tale ottica, al netto di interventi normativi, è importante la **qualità degli atti di accertamento** affidati all'agente della riscossione.
Ministero dell'Economia e delle Finanze, relazione 11 giugno 2026

Gestione depositi fiscali all'esame della Corte di Giustizia UE

E' ammissibile una normativa nazionale, eventualmente integrata da misure di attuazione, che **subordina** l'**autorizzazione a gestire depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti** di capacità inferiore a 400 metri cubi e depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10.000 metri cubi in regime di **deposito fiscale** all'esistenza di **effettive necessità operative e di approvvigionamento** dell'impianto.
Corte di Giustizia dell'UE, sentenza 11 giugno 2026, causa C-386/24

Definizione liti pendenti IVA alla Corte di Giustizia UE

Non è ammissibile una normativa nazionale ai sensi della quale le **controversie in materia di IVA**, ad eccezione di quelle relative all'IVA all'importazione, possono essere **definite su domanda del soggetto passivo** a fronte del **pagamento** di una certa **percentuale** dell'imposta dovuta, la quale **varia** in funzione del grado di giudizio e dell'esito delle fasi procedurali precedenti, **senza** che il soggetto passivo sia tenuto a pagare **sanzioni o interessi** di mora, e senza che l'Amministrazione Tributaria possa opporsi alla domanda per motivi diversi da quelli formali.
Avvocato Generale dell'UE, conclusioni 11 giugno 2026, causa C-308/25

Riforma fiscale: primo via libera a un nuovo correttivo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in **esame preliminare** un decreto legislativo recante **disposizioni integrative e correttive** in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise, nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione.
Consiglio dei Ministri 10 giugno 2026

Gruppo IVA ed esenzioni per attività di interesse pubblico

Un **gruppo IVA** può avvalersi delle **esenzioni IVA per attività di interesse pubblico** nel caso in cui le **prestazioni** di servizi siano **fornite a terzi da un membro di**

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

detto gruppo che soddisfi esso stesso tutte le **condizioni** di applicazione di tali esenzioni, comprese quelle che richiedono che il prestatore, qualora non sia un ente di diritto pubblico, abbia la qualità di istituto di cure mediche debitamente riconosciuto dallo Stato membro interessato e di organismo riconosciuto da tale Stato come avente carattere sociale.
Tribunale dell'UE, sentenza 10 giugno 2026, causa T-444/25

Componenti sfusi di biciclette elettriche: nomenclatura combinata

La **nomenclatura combinata** di cui all'Allegato I al Reg. (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987 **non si applica** all'**importazione di componenti di una bicicletta elettrica**, rientranti nelle sottovoci della voce 8714 della nomenclatura combinata, che sono destinati, dopo l'immissione in libera pratica, a essere assemblati in una bicicletta elettrica, rientrante nelle sottovoci della voce 8711 della nomenclatura combinata, se tali componenti non sono presentati simultaneamente in Dogana, ma vengono **importati successivamente con spedizioni scaglionate**.
Avvocato generale dell'UE, conclusioni 10 giugno 2026, causa T-529/25

Sanzioni del professionista

In tema di **responsabilità a titolo di concorso per sanzioni del professionista**, vi è la necessità di una **norma di interpretazione autentica**, che sia finalizzata a delimitare, in modo preciso, le condizioni e i requisiti affinché possa essere invocato il principio sanzionatorio del concorso nei confronti del professionista. Tale norma dovrebbe essere ispirata a principi molto chiari e precisi.
AIDC LAB, documento 4 giugno 2026, n. 2

IMPRESA

UE-USA: approvati gli accordi commerciali

Il Parlamento Europeo ha approvato due regolamenti, che attuano gli **impegni tariffari assunti dall'UE con gli Stati Uniti** nell'ambito della dichiarazione congiunta dell'agosto 2025. Il regolamento principale **elimina i dazi su tutte le merci industriali statunitensi** e introduce **accessi preferenziali** per numerosi **prodotti ittici e agricoli**, mentre il secondo **proroga l'esenzione dai dazi per l'astice**, includendo anche quello trasformato. Entrambi gli atti rafforzano la proposta iniziale della Commissione attraverso una **clausola di temporaneità**, che fissa la scadenza al 31 dicembre 2029 e prevede una valutazione d'impatto entro giugno 2029. Sono, inoltre, introdotti **strumenti di tutela dell'industria europea**: possibilità di sospendere le concessioni, se gli Stati Uniti manterranno dazi elevati sui derivati di acciaio e alluminio, una clausola di sospensione rafforzata e un meccanismo di salvaguardia attivabile in caso di aumento delle importazioni statunitensi tale da compromettere i settori industriali e agricoli dell'UE.
Parlamento Europeo, 16 giugno 2026

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

IA: misure di semplificazione

Il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva la **modifica di alcune norme della legge UE sull'intelligenza artificiale** nell'ambito della proposta *omnibus* digitale. Le misure mirano a sostenere le imprese nell'**attuazione dell'*AI Act***, mantenendo l'approccio basato sul rischio. È previsto il **rinvio dell'applicazione di varie disposizioni**: gli obblighi per i sistemi di IA ad alto rischio decorreranno dal 2 dicembre 2027 (sistemi indipendenti) e dal 2 agosto 2028 (componenti di sicurezza). Slitta al 2 dicembre 2026 anche l'obbligo di marcatura dei contenuti generati dall'IA. La revisione introduce il divieto di sistemi che generano materiale sessuale non consensuale, chiarisce le norme per macchine e componenti di sicurezza, consente l'uso limitato di dati personali per correggere distorsioni, estende alcune esenzioni alle SMC e semplifica gli obblighi per i sistemi di IA per finalità generali tramite l'Ufficio europeo per l'IA.
Parlamento Europeo, 16 giugno 2026

PAC: presentazione domande di aiuto al 30 giugno 2026

Per l'anno **2026**, il MASAF ha fissato al **30 giugno 2026** il **termine** ultimo per presentare la **domanda unica e le domande di aiuto e pagamento** relative agli interventi a superficie e a capo della **Politica agricola comune**. Le domande inviate oltre tale data sono soggette a riduzioni.
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, decreto 15 maggio 2026 (G.U. 15 giugno 2026, n. 136)

Bando ISI 2025 Asse 5: registrazioni obbligatorie entro il 22 giugno 2026

L'INAIL segnala che le **micro e piccole imprese dell'agricoltura primaria** ammesse all'**Asse 5 del Bando ISI 2025** – con esclusione di Sardegna (Asse 5.1) e Liguria (Asse 5.2) – devono **acquisire il codice identificativo** (*TOKEN*) e **completare la registrazione** al Portale del Partecipante e, ove previsto, al Portale dell'Amministratore, per potere accedere al ***Click Day* del 24 giugno 2026**. La registrazione costituisce un adempimento obbligatorio e preliminare all'uso dello sportello informatico; l'Istituto raccomanda di effettuarla almeno due giorni prima, per evitare criticità tecniche.
INAIL, comunicato stampa

Artigianato: il MIMIT pubblica le FAQ

Il MIMIT fornisce chiarimenti in riferimento alla legge n. 34/2026, che ha introdotto un quadro organico volto a tutelare la corretta qualificazione dei **prodotti e dei servizi artigianali**, intervenendo in particolare sull'uso dei riferimenti all'artigianato nella **promozione commerciale**. Le FAQ chiariscono l'ambito applicativo della norma, definendo con precisione ciò che è consentito e ciò che costituisce uso improprio della denominazione "*artigianale*".
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, FAQ

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Transazioni elettroniche: Protocollo d'intesa per riduzione costi esercenti

Il MEF ha annunciato la firma del **nuovo Protocollo d'intesa** volto a **ridurre** e rendere più trasparenti i **costi di accettazione dei pagamenti elettronici** per gli **esercenti**. L'iniziativa, sviluppata nell'ambito del Tavolo permanente sulle transazioni elettroniche del Dipartimento del Tesoro, prevede offerte promozionali per gli esercenti con fatturato fino a 400.000 euro e condizioni dedicate per quelli fino a 750.000 euro. Il Protocollo introduce, inoltre, **modelli standardizzati**, pubblicati sul sito del CNEL, per rendere chiari e confrontabili i costi dei micro-pagamenti con carta.
Ministero dell'Economia e delle Finanze, comunicato stampa 15 giugno 2026

Emilia-Romagna, Toscana e Marche: ricostruzione privata delle imprese

E' introdotto un **aggiornamento** organico delle misure e procedure per la **ricostruzione privata delle imprese**, incluse quelle agricole, nei territori di **Emilia-Romagna, Toscana e Marche**, colpiti dagli **eventi alluvionali**. Il Commissario straordinario interviene per semplificare gli adempimenti, rendere più rapide le istruttorie e adeguare la disciplina alle innovazioni normative introdotte dal D.L. n. 61/2023 e dalle successive modifiche del 2025.
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ordinanza 15 maggio 2026 (G.U. 13 giugno 2026, n. 135)

Liquidazioni coatte: compensi ai commissari subentranti

Il MIMIT è intervenuto sul D.M. 16 gennaio 1997, introducendo gli artt. 4-bis e 7-bis, relativi ai **compensi dei commissari liquidatori** nelle procedure di **liquidazione coatta amministrativa**. In particolare, l'art. 4-bis disciplina il compenso del **commissario subentrante** in procedure avanzate o con attivo insufficiente, quando non sono applicabili i criteri ordinari. L'art. 7-bis regola il pagamento delle **spese di chiusura** nelle procedure collegate con attivo insufficiente, consentendone la ripartizione proporzionale o l'imputazione a una o più procedure, previa autorizzazione dell'autorità vigilante.
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, decreto 17 febbraio 2026 (G.U. 13 giugno 2026, n. 135)

Nuove regole per abilitazione forense e investimenti nella giustizia digitale

Sono state introdotte misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto UE su migrazione e asilo. Il provvedimento interviene, in particolare, sull'**esame di Stato** per l'accesso alla **professione forense**, riorganizzato in un'**unica sessione annuale**, articolata in due prove scritte e una prova orale, con utilizzo esclusivo dei codici annotati e rigorosi divieti sull'introduzione di materiali non consentiti. La valutazione si basa su criteri di chiarezza, rigore metodologico e capacità argomentativa, con soglie minime di punteggio per l'ammissione e l'idoneità. Sono ridefiniti composizione e incompatibilità delle **commissioni** e

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

disciplinate le modalità operative tramite decreto ministeriale. In via transitoria, le **verifiche del tirocinio** sono semplificate. Il decreto autorizza, inoltre, significativi investimenti per il **potenziamento digitale dell'amministrazione della giustizia**, destinando risorse fino al 2034 per infrastrutture, sicurezza informatica, manutenzione e assistenza specialistica.
D.L. 12 giugno 2026, n. 100 (G.U. 12 giugno 2026, n. 134)

Contributo OCSIT: ammontare a conguaglio del 2024 e provvisorio del 2025

Sono definiti il **conguaglio del contributo OCSIT 2024** e l'**ammontare provvisorio del contributo 2025**. Per il 2024, il costo consuntivo dell'operatività dell'Organismo è pari a 94.116.387 euro, inferiore al contributo provvisorio versato (110.354.000 euro), con una differenza di 16.237.613 euro, da restituire ai soggetti obbligati. Il contributo complessivo è ripartito tramite una **quota fissa** di 50 euro per operatore e una **quota variabile** di 2,135300 euro per tonnellata di prodotti petroliferi immessi in consumo nel 2023. Per il 2025, il **contributo provvisorio** è fissato in 108.079.000 euro, da versare integralmente in **acconto**, con **rate mensili** commisurate ai mesi dell'"anno scorta". Le rate sono ripartite proporzionalmente alle tonnellate immesse in consumo nel 2024. L'OCSIT comunica la ripartizione entro dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto e può richiedere la prima rata dall'ultimo giorno lavorativo del primo mese dell'anno scorta.
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, decreto 6 maggio 2026, n. 100 (G.U. 12 giugno 2026, n. 134)

Battery Booster: prestiti UE per espansione impianti di produzione

Una decisione UE di **finanziamento per il 2026** istituisce lo strumento ***Battery Booster***, con l'obiettivo di sostenere progetti di **produzione di elementi di batteria per veicoli elettrici** nella fase di espansione degli impianti. Per il 2026 è previsto un sostegno massimo di 1,5 miliardi di euro, finanziato dai proventi delle aste delle quote destinate al Fondo per l'innovazione. Lo strumento opera tramite **prestiti a tasso zero**, concessi **fino al 60% dei costi ammissibili** o, in **alternativa**, fino a un **massimo di 500 milioni di euro per beneficiario**. Sono ammissibili solo i **costi** direttamente connessi alla fase di espansione e sostenuti entro 48 mesi dalla firma del prestito, mentre restano **esclusi** rimborsi di altri finanziamenti, dividendi e remunerazioni variabili. La Commissione UE selezionerà i destinatari tramite un invito aperto a presentare proposte.
Commissione UE, decisione (UE) 6 giugno 2026, n. 2026/1283 (G.U.U.E. 11 giugno 2026, Serie L)

Iper-ammortamento: invio domande

Il MiMIT ha pubblicato il decreto sulle **modalità di attuazione dell'iper-ammortamento** e il relativo decreto direttoriale, che dispone l'**apertura**, dalle ore 12.00 del **12 giugno 2026**, dello **sportello per la richiesta delle prenotazioni**. L'*iter* prevede che alla **comunicazione preventiva** segue, una volta ricevuta la

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

notifica della comunicazione di esito positivo da parte del GSE, la comunicazione di conferma dell'investimento da parte dell'impresa. Al completamento degli investimenti, poi, e avvenuta l'interconnessione dei beni, la stessa impresa dovrà trasmettere una o più **comunicazioni di completamento** relativamente a uno o più beni. A queste, si aggiungono altre due **comunicazioni di monitoraggio**, che, sempre le imprese, sono tenute a inviare. È previsto che tra gli **oneri documentali** in capo alle imprese rientrino la perizia tecnica asseverata e una certificazione prodotta dal revisore legale sull'effettivo sostenimento delle spese.
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, decreto direttoriale 11 giugno 2026, n. 43378, e decreto 7 maggio 2026

Piano Transizione 5.0: piattaforma prenotazione agevolazioni operativa

A partire dalle ore 12.00 di venerdì 12 giugno 2026, è **operativa** sul portale del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la **piattaforma** per la **prenotazione delle agevolazioni previste dal Piano Transizione 5.0**, a supporto degli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati e impianti FER.
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, comunicato stampa 11 giugno 2026

Società in house: legittima rimodulazione in peius tariffe incentivanti

La Corte costituzionale ha dichiarato **non fondate le questioni di legittimità costituzionale** sull'art. 22-bis del D.L. n. 133/2014, che **esclude le società *in house* dalla deroga alla rimodulazione *in peius* delle tariffe incentivanti**, prevista per gli **impianti fotovoltaici di enti locali e scuole**. Si lamentava disparità di trattamento e violazione del buon andamento. La Corte ha, invece, ribadito la **natura privatistica** delle società *in house*, ritenendole non comparabili agli enti locali e, quindi, legittimamente assoggettabili alla rimodulazione come operatori economici. Ha giudicato ragionevole la scelta legislativa, anche alla luce dei vincoli UE in materia di concorrenza e aiuti di Stato, e ha escluso che la disciplina possa scoraggiare l'opzione organizzativa dell'*in house*, poiché incide solo sulla successiva attività societaria, fisiologicamente esposta al rischio d'impresa.
Corte Costituzionale, sentenza 11 giugno 2026, n. 103

Crediti deteriorati: applicazione retroattiva norme antiriciclaggio esclusa

La Corte di Giustizia chiarisce l'ambito di applicazione della Dir. (UE) n. 2021/2167 sui **gestori e acquirenti di crediti deteriorati** e della Dir. (UE) n. 2015/849 in materia **antiriciclaggio**, affermando che le **direttive europee non operano retroattivamente** e non possono incidere su **cessioni di NPL avvenute prima della scadenza del termine di recepimento**. Pertanto, una disciplina nazionale che non richiedeva la forma scritta dei contratti e non assoggettava i cedenti a vigilanza AML resta valida per il periodo anteriore. Gli Stati membri conservavano, infatti, autonomia regolatoria e non erano tenuti ad applicare obblighi non ancora vigenti.
Corte di Giustizia dell'UE, sentenza 11 giugno 2026, causa C-65/25

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Tax credit videogiochi: presentazione domande preventive 2025

Il decreto della Direzione Generale Cinema e audiovisivo definisce termini e modalità per **presentre le richieste preventive** relative al ***tax credit* videogiochi** per l'anno **2025**, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 220/2016. Le domande (codice DOM-TCVG) possono essere trasmesse tramite piattaforma DGCOL **dalle ore 10:00 del 19 giugno 2026 alle ore 23:59 del 20 agosto 2026**. Il Ministero rende disponibili specifici ***vademecum*** per la compilazione dell'anagrafica del soggetto, dell'opera videoludica, della richiesta di nazionalità e della richiesta preventiva. Per l'**assistenza tecnica**, è necessario aprire un *ticket*, indicando codice domanda e problema riscontrato; le risposte seguono l'ordine cronologico, con priorità ai procedimenti in scadenza. In caso di mancata evasione entro i termini, è previsto il **riesame delle richieste pendenti**. L'***Help Desk*** opera dal lunedì al venerdì (09:00-18:00), con tempi medi di risposta pari a tre giorni lavorativi.
Ministero della Cultura, decreto direttoriale 10 giugno 2026, n. 1657

Commercio ambulante: rilascio concessioni di posteggio su aree pubbliche

Il MIMIT annuncia l'adozione definitiva delle **Linee guida** per il **rilascio delle concessioni di posteggio nel commercio su aree pubbliche**. Il provvedimento fornisce un quadro nazionale uniforme, offrendo regole trasparenti e concorrenziali per operatori e Comuni. Le Linee guida, elaborate con Regioni, ANCI e associazioni di categoria, definiscono **procedure selettive** con concessioni decennali e un **sistema di valutazione** fino a 100 punti, che valorizza anzianità d'impresa, esperienza sul posteggio, stabilità occupazionale, micro-impresa e qualità dell'offerta. Sono previsti **limiti alla concentrazione dei posteggi**, per garantire pluralità e tutela della concorrenza. Il documento sarà ora sottoposto ai controlli e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*.
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, comunicato stampa 10 giugno 2026

Parchi agrisolari: comunicazione conclusione progetti

Il Gestore dei Servizi Energetici ricorda ai **beneficiari del programma Parchi agrisolari** l'obbligo di **comunicare, entro il 30 giugno 2026**, le evidenze di **conclusione dei progetti**, come previsto dal D.dir. n. 0238190/2026. Tale adempimento è necessario per mantenere il diritto al contributo in conto capitale. La comunicazione può avvenire attraverso **due modalità**:

- completare sul Portale GSE la procedura informatica per la richiesta di erogazione del contributo oppure
- inviare al GSE, tramite PEC, le dichiarazioni e la documentazione indicate nel par. 8.2.1 del regolamento operativo, utilizzando l'indirizzo dedicato e riportando nell'oggetto il codice richiesta.

L'avviso ribadisce l'importanza del **rispetto delle scadenze** e delle corrette **modalità di trasmissione**, per garantire la regolare chiusura degli interventi e l'erogazione del contributo.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

GSE, comunicato stampa

IA: codice UE di buone pratiche su marcatura ed etichettatura

Il **Codice di buone pratiche sulla marcatura dei contenuti generati dall'IA** definisce misure volontarie per aiutare fornitori e *deployer* a rispettare gli **obblighi di trasparenza dell'*AI Act***, applicabili dal 2 agosto 2026. Il Codice richiede **etichettature chiare** per *deepfake*, testi generati o manipolati dall'IA relativi a temi di interesse pubblico e per le interazioni con sistemi di IA interattivi. Elaborato da esperti, con il contributo di *stakeholder*, si articola in **due sezioni**:

- la prima per i **fornitori**, focalizzata sulla marcatura tecnica e rilevabile dei contenuti;
- la seconda per i **distributori**, che disciplina l'etichettatura visibile al pubblico in assenza di revisione umana.

Il Codice integra gli obblighi dell'*AI Act* e sarà affiancato da **orientamenti della Commissione**.
Commissione Europea

Composizione negoziata: Osservatorio

Pubblicata la IX edizione dell'**Osservatorio semestrale sulla composizione negoziata per la crisi d'impresa,** con cui Unioncamere conferma un utilizzo crescente dello strumento e un aumento dei casi conclusi con esito positivo, soprattutto tra le grandi imprese, che continuano a registrare *performance* migliori rispetto alle piccole. La nuova edizione introduce i dati sugli accordi transattivi con le Agenzie fiscali e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, resi possibili dal D.Lgs. n. 136/2024, che ha ammesso la negoziazione del debito fiscale anche nella composizione negoziata. Il rapporto dedica una sezione agli esperti iscritti negli elenchi regionali delle Camere di Commercio e aggiorna l'analisi comparativa tra imprese che hanno avviato la composizione negoziata e che sono ricorse a liquidazione giudiziale, concordato preventivo o accordi di ristrutturazione.
Unioncamere, La composizione negoziata per la crisi d'impresa, Osservatorio semestrale, IX edizione, 15 maggio 2026

LAVORO

Malattia: tutela per casi diversi dal ricovero ospedaliero

L'INPS interviene su un tema particolarmente rilevante per lavoratori, aziende e professionisti, aggiornando le regole per il riconoscimento della **tutela previdenziale della malattia** nei casi di **prestazioni sanitarie che non rientrano nel tradizionale ricovero ospedaliero**. La circolare amplia significativamente le ipotesi equiparate al ricovero ospedaliero, ai fini dell'indennità di malattia, superando in parte precedenti orientamenti amministrativi e garantendo una maggiore tutela ai lavoratori che, pur non essendo ricoverati in senso tradizionale, si trovano in una condizione di **effettiva incapacità lavorativa**.
INPS, circolare 16 giugno 2026, n. 65

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Interessi su dilazioni: rivalutazioni giugno 2026

L'INPS **aggiorna**, a decorrere **dal 17 giugno 2026**, gli importi dovuti dai contribuenti a titolo di **interessi e sanzioni**. Si tratta della variazione della misura dell'interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. L'aggiornamento della misura si è reso necessario a seguito della revisione dei punti base operata dalla Banca Centrale Europea.
INPS, circolare 16 giugno 2026, n. 64

Pignoramenti pensioni: nuova piattaforma digitale per i creditori

L'INPS annuncia il rilascio della **nuova piattaforma "*Pignoramenti presso terzi su pensioni*"**, destinata ai soggetti giuridici che rivestono la qualità di **creditori pignoratizi** nell'ambito delle **procedure esecutive sulle prestazioni pensionistiche**. Il nuovo applicativo consente di gestire in modo centralizzato le informazioni e le attività collegate ai pignoramenti, semplificando i rapporti tra creditori e Amministrazione previdenziale.
INPS, messaggio 16 giugno 2026, n. 2008

TFR e crediti di lavoro: rilevazioni ISTAT di maggio 2026

Con riferimento al mese di **maggio 2026**, è pari a **2,661543** il **coefficiente di rivalutazione** delle **quote di trattamento di fine rapporto accantonate**. A seguito del comunicato ISTAT del 16 giugno 2026, che ha stabilito in **102,8** l'**indice nazionale dei prezzi al consumo** per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi), sono stati rielaborati i coefficienti validi per il mese di maggio 2026 del trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro.
ISTAT, comunicato stampa 16 giugno 2026

Previdenza complementare: nuovi servizi per orientare lavoratori e imprese

La **previdenza complementare** continua a rappresentare uno degli strumenti più importanti per integrare il futuro trattamento pensionistico pubblico, ma resta un tema caratterizzato da tecnicismi, regole complesse e scarsa conoscenza da parte di lavoratori e datori di lavoro. Per rispondere a questa esigenza, il Ministero del Lavoro ha implementato all'interno del nuovo **Portale** sulla Previdenza complementare una **sezione dedicata a Glossario e FAQ**, con l'obiettivo di rendere più accessibili concetti, termini e procedure che caratterizzano il sistema dei **fondi pensione**.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Portale Previdenza complementare

Premi INAIL: aggiornati tassi di interesse e sanzioni

L'INAIL ha **aggiornato i tassi di interesse e** la misura delle **sanzioni** applicabili, **dal 17 giugno 2026**, a tutti i **debiti per premi assicurativi e accessori**. I tassi vengono

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

aggiornati annualmente sulla base del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell'istanza, e pari al **4,40%**.
INAIL, circolare 15 giugno 2026, n. 29

ISCRO 2026: domande entro il 31 ottobre

L'INPS riattiva il servizio telematico per la presentazione delle **domande** per ottenere l'**ISCRO**, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, introdotta in via strutturale dalla legge n. 213/2023 a sostegno dei professionisti che registrano una significativa riduzione del reddito derivante dall'attività autonoma. Confermati le regole di accesso, il divieto di fruizione nel biennio successivo e l'obbligo di autocertificazione dei redditi. **Dal 15 giugno al 31 ottobre 2026**, i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS possono presentare **istanza**.
INPS, messaggio 15 giugno 2026, n. 1997

Assegno sociale: rinnovata la procedura di domanda

L'INPS **aggiorna il servizio telematico** per la **richiesta dell'assegno sociale ordinario**, con l'obiettivo di ridurre errori di compilazione, accelerare le istruttorie e rafforzare l'interazione tra le banche dati pubbliche.
INPS, messaggio 15 giugno 2026, n. 1987

Non autosufficienza: ripartiti i fondi del Piano nazionale 2025-2027

Pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto che adotta il nuovo **Piano nazionale per la non autosufficienza 2025-2027** e dispone il **riparto del Fondo per le non autosufficienze**. Il provvedimento definisce la programmazione triennale degli interventi destinati alle persone con disabilità in condizioni di non autosufficienza e agli anziani non autosufficienti, introduce nuovi criteri di riparto delle risorse, rafforza i **Punti Unici di Accesso** (PUA) mediante assunzioni di personale sociale dedicato e conferma il ruolo centrale della **valutazione multidimensionale** e della **presa in carico personalizzata**. Le risorse complessive superano 3 miliardi di euro nel triennio 2025-2027.
D.P.C.M. 20 aprile 2026 (G.U. 12 giugno 2026, n. 134, S.O. n. 23)

Assegno sociale: campagna proattiva per nuovi beneficiari

L'INPS amplia il modello dei servizi proattivi e avvia una nuova campagna dedicata all'**assegno sociale**, con l'obiettivo di individuare e **informare i cittadini** che, sulla base dei dati già disponibili presso l'Istituto, potrebbero avere un **diritto non ancora esercitato** alla prestazione assistenziale prevista dall'art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995.
INPS, messaggio 12 giugno 2026, n. 1974

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Lavoratori all'estero: retribuzioni 2026

Il Ministero del Lavoro, di concerto con il MEF, ha stabilito le **retribuzioni convenzionali 2026** per i **lavoratori italiani all'estero**. Il provvedimento determina le **basi di calcolo** per **contributi previdenziali e imposte sul reddito**, applicabili **dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026**. Le nuove tabelle aggiornano i valori utilizzati per le **assicurazioni obbligatorie** e il **calcolo delle imposte**.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 29 maggio 2026 (G.U. 11 giugno 2026, n. 133)

Lavoro domestico: stop alle deleghe dopo il decesso del datore

L'INPS definisce le modalità di **cessazione del rapporto di lavoro domestico** e il ruolo degli eredi e degli intermediari. L'Istituto interviene sulla gestione di tali rapporti in caso di **decesso del datore di lavoro**, introducendo importanti chiarimenti operativi, destinati a **intermediari, consulenti del lavoro, agenzie autorizzate ed eredi**.
INPS, messaggio 11 giugno 2026, n. 1972

Bonus donne 2026: aperto il canale di richiesta e nuovi codici Uniemens

L'INPS rende operativa la misura destinata all'**assunzione stabile di donne svantaggiate e molto svantaggiate**. L'Istituto ha ufficialmente aperto la **fase operativa del *bonus* donne 2026**, l'incentivo introdotto dall'art. 1 del D.L. 30 aprile 2026, n. 62, volto a favorire l'occupazione femminile attraverso un significativo **esonero contributivo**, riconosciuto ai **datori di lavoro privati** che assumono a tempo indeterminato lavoratrici svantaggiate e molto svantaggiate.
INPS, messaggio 11 giugno 2026, n. 1970

Bonus ZES 2026: nuovi codici Uniemens e presentazione istanze

L'INPS rende **operativa** la misura destinata alle **micro-imprese che assumono lavoratori disoccupati** nelle regioni della **ZES Unica del Mezzogiorno**, l'incentivo previsto dall'art. 3 del D.L. 30 aprile 2026, n. 62, finalizzato a sostenere l'occupazione stabile nelle regioni della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno.
INPS, messaggio 11 giugno 2026, n. 1968

Bonus giovani 2026: via alle domande con nuovi codici Uniemens

L'INPS ha fornito le istruzioni operative per la fruizione del ***bonus* giovani 2026**, previsto dall'art. 2 del D.L. 30 aprile 2026, n. 62, confermando l'**apertura** della procedura telematica per la presentazione delle **domande** e introducendo i nuovi **codici** da utilizzare nei flussi **Uniemens**.
INPS, messaggio 11 giugno 2026, n. 1966

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Lavoro interinale: conteggio missione anche dopo il passaggio al cessionario

Il **trasferimento di un'impresa o di un ramo d'azienda** può azzerare il conteggio della **durata massima della missione di un lavoratore somministrato**? È questo il quesito affrontato, riguardante il coordinamento tra la Dir. n. 2008/104/CE sul lavoro tramite agenzia interinale e la Dir. n. 2001/23/CE sul trasferimento d'impresa.
Avvocato Generale dell'UE, conclusioni 11 giugno 2026, causa C-136/25

Fermo pesca 2025: proroga termine per istanza di sostegno al reddito

Slitta il termine per la presentazione delle **domande** di accesso all'**indennità di sostegno al reddito**, riconosciuta ai lavoratori **dipendenti delle imprese della pesca marittima interessate dal fermo pesca** obbligatorio e non obbligatorio. Il Ministero del Lavoro ha disposto la proroga della scadenza, originariamente fissata al 30 giugno 2026, concedendo alle imprese un **ulteriore mese** per completare gli adempimenti richiesti e trasmettere le istanze tramite l'applicativo telematico dedicato. La decisione risponde alle criticità operative segnalate dalle associazioni di categoria e mira a garantire la più ampia partecipazione alla misura di sostegno prevista per l'annualità 2025.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, comunicazione

Prestazioni INAIL rivalutate dal 1° luglio 2026

L'INAIL ha illustrato gli **effetti della rivalutazione** annuale delle **prestazioni** economiche erogate a seguito di **infortunio sul lavoro e malattia professionale** nei **settori industria, navigazione, agricoltura e per i medici esposti a radiazioni ionizzanti**. L'adeguamento, decorrente dal 1° luglio 2026, recepisce la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati registrata tra il 2024 e il 2025, pari all'1,4%, e comporta l'**aggiornamento delle basi retributive** utilizzate per la liquidazione delle rendite, degli assegni continuativi e delle altre prestazioni economiche previste dalla normativa assicurativa. Gli **aumenti** saranno riconosciuti automaticamente dall'Istituto con il **rateo di agosto 2026**.
INAIL, circolare 10 giugno 2026, n. 27

Assegno di incollocabilità: importo rivalutato

L'INAIL ha reso nota la **rivalutazione** annuale dell'**assegno di incollocabilità** spettante agli **invalidi del lavoro** che, a causa delle conseguenze permanenti dell'infortunio o della malattia professionale, si trovano nell'impossibilità di essere collocati al lavoro. Con decorrenza **dal 1° luglio 2026**, l'**importo mensile** della prestazione sale a **312,55 euro**, in aumento rispetto al valore vigente fino al 30 giugno 2026. L'adeguamento recepisce la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati registrata tra il 2024 e il 2025 e sarà **riconosciuto automaticamente** ai beneficiari, senza necessità di presentare alcuna

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

domanda.
INAIL, circolare 10 giugno 2026, n. 26

Bonus autoimpiego settori strategici: riesame domande respinte

L'INPS comunica la **conclusione delle attività istruttorie** relative alle **domande** di accesso al **contributo per l'autoimprenditorialità**, previsto dall'art. 21, comma 3, del D.L. n. 60/2024 (decreto Coesione), destinato ai **giovani disoccupati *under* 35**, che hanno avviato un'attività imprenditoriale nei settori strategici per la transizione digitale ed ecologica. Contestualmente all'avvio delle liquidazioni per le istanze accolte, l'Istituto apre la **procedura di riesame per le domande respinte**, consentendo agli interessati di presentare **osservazioni e documentazione integrativa** direttamente attraverso il portale istituzionale.
INPS, messaggio 10 giugno 2026, n. 1955

Vittime del dovere: esenzione IRPEF estesa

L'INPS fornisce importanti chiarimenti operativi in merito ai **benefici fiscali** riconosciuti alle **vittime del dovere**, ai **soggetti equiparati** e ai loro **familiari superstiti**. Recependo il consolidato orientamento giurisprudenziale già illustrato nella circolare n. 51 del 2026, l'INPS conferma che, a decorrere **dall'anno d'imposta 2026**, l'**esenzione IRPEF** si applica a **tutti i trattamenti pensionistici** spettanti ai soggetti interessati, anche quando non direttamente collegati all'evento che ha determinato il riconoscimento dello *status* di vittima del dovere. Il messaggio individua, inoltre, le modalità di presentazione delle **domande**, i **requisiti** dichiarativi richiesti agli interessati e le istruzioni per la gestione delle ricostituzioni pensionistiche e del **contenzioso** amministrativo.
INPS, messaggio 10 giugno 2026, n. 1943

Caporalato in agricoltura: vigilanza straordinaria

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha disposto l'avvio di una **campagna straordinaria di vigilanza nel settore agricolo**, finalizzata al **contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo**. L'iniziativa, che coinvolge INL, INPS, INAIL e Arma dei Carabinieri, interesserà l'intero territorio nazionale nel periodo compreso tra giugno e settembre 2026, con possibilità di estensione anche nei mesi successivi. Le verifiche saranno programmate sulla base di specifiche **analisi del rischio** e riguarderanno, in particolare, le **aree** caratterizzate da un intenso utilizzo di **manodopera stagionale** e da una maggiore esposizione ai fenomeni di **intermediazione illecita** e **sfruttamento del lavoro**.
INL, nota 9 giugno 2026, n. 4227

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

AGENDA

Scadenze dal 18 giugno al 2 luglio 2026

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.
Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	GIUGNO 2026	
sabato 20	Comunicazione tax credit pagamenti elettronici	
giovedì 25	Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati statistici acquisti e cessioni	
lunedì 29	Assistenza fiscale dei sostituti d'imposta, dei CAF o professionisti abilitati: consegna Mod. 730	
	Invio telematico del Mod. 730 da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF e professionisti abilitati	
	Trasmissione delle certificazioni dei redditi di lavoro autonomo da parte dei sostituti d'imposta entro 60 giorni dal termine ordinario	
martedì 30	Collegamento registratori di cassa e POS	
	Comunicazione contratti di locazione brevi conclusi l'anno precedente	
	Dichiarazione annuale imposta sui servizi digitali	
	Dichiarazione integrativa Redditi anni precedenti Persone fisiche	
	Imposta di bollo assolta in modo virtuale	
	Intermediari finanziari: comunicazione periodica all'Anagrafe Tributaria	
	Presentazione degli elenchi INTRA 12 e versamento	
	Presentazione della dichiarazione IMU enti non commerciali	
	Presentazione dichiarazione IMU/IMPI per il 2025	

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

	Presentazione della dichiarazione Redditi e IRAP 2025 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare	
	Presentazione dichiarazione IVA e versamento mensile IVA per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS	
	Presentazione su supporto cartaceo della dichiarazione Mod. Redditi 2026 Persone Fisiche	
	Ravvedimento diritti camerali dovuti per l'anno 2025 non soggetti agli ISA	
	Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro	
	Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP soggetti a cavallo	
	Versamento dell'IRPEF, dell'IRAP, IVA, addizionali regionale e comunale e imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione per l'anno 2025 Redditi 2026 PF e SP non soggetti agli ISA	
	Versamento diritti camerali senza ISA	
	Versamento imposta e IVA in seguito ad adeguamento agli ISA per i ricavi o compensi conseguiti nel corso del 2025 - **PROROGATA AL 20 luglio 2026**	
	Versamento saldo e primo acconto IRES, imposta sostitutiva, IVA e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2025 (Redditi 2026 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali non soggetti agli ISA)	
	Versamento seconda e ultima rata imposta sostitutiva estromissione immobili impresa individuale	
	LUGLIO 2026	
mercoledì 1	Ravvedimento sprint relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Ravvedimento sprint tardivo versamento acconto IMU	

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl